

DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO. 2021

62/2021/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELL'ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1147^a riunione del 23 febbraio 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recanti dati essenziali ai

fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr, recante "Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 86/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2021/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 310/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2015, 433/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 433/2015/E/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 390/2016/S/idr (di seguito: deliberazione 390/2016/S/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità.

FATTO:

1. Con deliberazione 433/2015/E/idr, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), al fine di accertare, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dell'aggiornamento tariffario nonché acquisire informazioni sulle tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013.
2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi), ha effettuato nei giorni 26 e 27 gennaio 2016, la verifica ispettiva presso il Comune di Reggio Calabria (di seguito: Comune), gestore *ex-Cipe* in economia del

SII nella città di Reggio Calabria ricompresa nell'Ambito Territoriale Ottimale unico della Regione Calabria.

3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con deliberazione 390/2016/S/idr l'Autorità ha avviato nei confronti del Comune un procedimento per l'accertamento della violazione della regolazione del SII e dell'Anagrafica Operatori e l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d) della legge 481/95. Con la medesima deliberazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 149.100 (centoquarantanovemilacenti), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione 390/2016/S/idr – previa cessazione delle condotte contestate – avrebbe comportato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
4. Non avendo il Comune pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta e cessato le condotte contestate, entro il prescritto termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'atto di avvio del presente procedimento, lo stesso è proseguito nelle forme ordinarie.
5. Con nota del 24 agosto 2016 (acquisita con prot. Autorità 23622) il Comune ha inviato una memoria difensiva e presentato istanza di accesso ai documenti del procedimento, riscontrata dal Responsabile del procedimento con nota del 20 settembre 2016 (prot. Autorità 25978).
6. Con nota del 22 maggio 2017 (acquisita con prot. Autorità 18117) il Comune ha trasmesso documentazione rilevante ai fini del procedimento in oggetto, allegando in particolare una memoria esplicativa delle iniziative intraprese, tra le quali l'avvenuto versamento della somma di 49.700 euro *“a titolo di adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com”*.
7. Con nota del 23 giugno 2017 (prot. Autorità 21688) il Responsabile del procedimento ha comunicato al Comune la mancata estinzione del procedimento in oggetto, in ragione della mancata documentata cessazione di tutte le condotte contestate, avvertendo che l'importo versato sarebbe valso quale anticipazione dell'intero ammontare definitivamente quantificato all'esito del procedimento medesimo.
8. Con nota del 22 ottobre 2020 (prot. Autorità 33980), il Responsabile del procedimento ha formulato alla società una richiesta di informazioni finalizzata a conoscere lo stato delle attività – poste in essere successivamente alla comunicazione della deliberazione 390/2016/S/idr e alla citata nota del 23 giugno 2017 – volte:
 - alla corretta applicazione della tariffa determinata dall'Autorità con la deliberazione 310/2015/R/idr per gli anni 2013-2015 (che prevedeva un moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 rispetto alle tariffe 2012) o mediante l'invio, per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito, della corretta predisposizione tariffaria MTI-3, che tenga conto delle contestazioni ancora in essere, pur nella garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente o, in

- mancanza, mediante la restituzione agli utenti del SII delle relative differenze tariffarie;
- alla corretta applicazione, anche mediante i dovuti conguagli, del deposito cauzionale agli utenti diversi da quelli che usufruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale (a cui il deposito cauzionale non si applica);
 - all'applicazione della componente tariffaria UI1 per gli anni dal 2016 in poi nonché al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche CSEA) degli importi derivanti dall'applicazione della citata componente UI1 dal 2013 ad oggi.
9. Inoltre, con la medesima nota, il Responsabile del procedimento ha richiesto chiarimenti in merito al documento 1.2 denominato "DATI TECNICI E PATRIMONIALI" allegato alla citata memoria del 22 maggio 2017 nel quale il Comune avrebbe dichiarato, contrariamente a quanto fatto in verifica ispettiva, di applicare il c.d. minimo impegnato con riguardo alle utenze domestiche, in violazione dell'articolo 39, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/idr (MTI) e dell'articolo 36, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr (MTI-2).
10. A tale richiesta di informazioni la società ha dato parzialmente riscontro con nota del 6 novembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 36182).
11. In data 6 novembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 36179), CSEA ha inviato all'Autorità una nota di riepilogo sulle dichiarazioni e gli importi dovuti dalla società sul versamento della UI1.
12. Con nota prot. Autorità 38960 del 25 novembre 2020, il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
13. In data 11 gennaio 2021 (nota prot. Autorità 1138 del 12 gennaio 2021), il Comune di Reggio Calabria ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

14. Il presente procedimento ha ad oggetto una pluralità di violazioni della regolazione del SII, riconducibili all'adempimento delle prescrizioni in materia di tariffa applicabile per gli anni 2013-2015 nonché di quelle sulla fatturazione della componente tariffaria UI1 e del deposito cauzionale oltre a quelle in materia di Anagrafica operatori.

A. Violazioni in merito agli aggiornamenti tariffari

Contesto normativo

15. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni *ex-CIPE* e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1, del MTC).

16. L'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del SII o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti ad applicare, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni (*lett. a*) e a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, moltiplicate per il fattore *teta* 2013, come determinato dal soggetto competente (*lett. b*).
17. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
18. Con il punto 1 della deliberazione 310/2015/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ρ pari a 1 per il primo periodo regolatorio 2012-2015, alcuni Comuni esercenti i servizi idrici per i quali era stato comunicato l'assoggettamento alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, tra cui il Comune di Reggio Calabria, nelle more dell'acquisizione degli elementi utili alla conclusione del procedimento di approvazione delle relative tariffe, ivi compresa la formulazione della proposta tariffaria da parte del soggetto competente volta ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto dell'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 267/00. Con il punto 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, l'Autorità ha prescritto ai soggetti competenti di presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 310/2015/R/idr, istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime.
19. Con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 222 del 26 novembre 2013, il Comune di Reggio Calabria ha determinato le tariffe del SII per l'anno 2013.

Contestazioni

20. Sulla base delle suddette circostanze e della valutazione dei documenti acquisiti in sede di verifica ispettiva, con la deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio 390/2016/S/idr l'Autorità ha contestato al Comune di:
 - i. avere incrementato la tariffa per il 2013 con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 222 del 26 novembre 2013, facendo applicazione degli incrementi con le bollette emesse nel 2014, prima della presentazione della relativa proposta di tariffa MTC all'Autorità, in violazione dell'art. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr (punto 2.2 e documenti 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d e 2.2.e allegati alla *check list*);
 - ii. non avere provveduto alla formulazione dell'istanza tariffaria come prescritto dapprima dalla deliberazione 88/2013/R/idr e successivamente ribadito dalla deliberazione 310/2015/R/idr, in *violazione delle prescrizioni di cui alla medesima deliberazione* (punto 2.2 della *check list*).

Argomentazioni del Comune di Reggio Calabria

21. Con riferimento alla contestazione della violazione dell'art. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr (violazione *sub i.*), con la memoria di agosto 2016 il Comune ha giustificato la propria condotta con le seguenti argomentazioni.
22. Il Comune ha dichiarato, anzitutto, di aver adottato nell'anno 2013 il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* del d.lgs. 267/2000, che al comma 8, lett. c) impone di *“assicurare con i proventi della relativa tariffa la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto”*. Ad avviso del Comune da tale stato di fatto e di diritto si dovrebbe inferire che la deliberazione 88/2013/R/idr *“non può ritenersi applicabile al Comune di Reggio Calabria”* e, pertanto, si è ritenuto senz'altro legittimato (in quanto obbligato dal predetto art. 243-*bis* cit.) ad adeguare le tariffe del SII, onde garantire l'integrale copertura dei costi del servizio, dal momento che la precedente tariffa 2012 consentiva di prevedere la copertura del solo 89% dei costi di gestione.
23. Quanto, poi, alla contestazione dell'inadempimento alle prescrizioni della deliberazione 310/2015/R/idr (violazione *sub ii.*), il Comune ha ripercorso le ragioni del mancato invio dei dati da cui era discesa l'adozione del provvedimento di esclusione dall'aggiornamento tariffario per le annualità 2012-2015 e la contestuale prescrizione di invio, nei successivi 60 giorni, della determinazione tariffaria adottata secondo il metodo regolatorio approvato dall'Autorità.
24. Il Comune, per quanto di rilievo in questa sede, ha sottolineato che la difficoltà di adempiere alla suddetta prescrizione discendeva, principalmente, dalla mancata individuazione del nuovo gestore del SII. Peraltro, il Comune non era riuscito a selezionare il predetto gestore neppure entro lo scadere del termine di proroga richiesto dal Comune medesimo *per predisporre la proposta tariffaria* (30 giugno 2016). A questo proposito l'Amministrazione comunale afferma di aver dovuto interrompere la procedura di gara a causa dei provvedimenti adottati nei primi giorni del mese di luglio 2016 dall'Autorità giudiziaria proprio *“nei confronti dei soggetti coinvolti nella procedura in questione”*, *“con conseguente impossibilità di concludere gli adempimenti necessari per la formulazione dell'istanza tariffaria nei tempi e con le modalità programmati”*.

Valutazione delle argomentazioni del Comune di Reggio Calabria

25. Preliminarmente si rileva che il Comune non nega di aver posto in essere le condotte contestate con la deliberazione di avvio del procedimento in violazione della deliberazione 88/2013//idr e della deliberazione 310/2015/R/idr. In merito, poi, alle tesi difensive del Comune, le stesse non possono tuttavia essere condivise per le ragioni che seguono.
26. In primo luogo, l'essere sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del d.lgs. 267/2000 non implica la sottrazione alla regolazione del SII dell'Autorità non sussistendo, infatti, alcuna incompatibilità tra

- le prescrizioni della disciplina normativa primaria e le prescrizioni regolatorie dell’Autorità stessa.
27. L’Autorità, proprio in considerazione della particolare situazione economico-finanziaria in cui versavano alcune gestioni comunali (tra cui il Comune di Reggio Calabria), lungi dal determinare d’ufficio la tariffa applicabile alla gestione comunale – che in astratto avrebbe potuto essere inadatta all’integrale copertura di costi prescritta dalla suddetta normativa primaria – di fronte al mancato invio dei dati prescritti dalla regolazione a tutti i gestori del SII, ha disposto unicamente l’invarianza della tariffa applicabile fino a che non fossero pervenute le determinazioni tariffarie delle gestioni medesime.
 28. Peraltro, nella delibera 310/2015/R/idr l’Autorità ha rammentato di aver già in precedenza chiesto alle predette gestioni di trasmettere la propria proposta tariffaria volta ad assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei servizi in conformità alle specifiche disposizioni della normativa vigente e, di fronte alla perdurante inerzia di alcuni dei Comuni interessati, tra cui il Comune di Reggio Calabria, l’Autorità ha formulato in quella deliberazione una nuova prescrizione di invio in forma completa delle informazioni e dei dati necessari alla determinazione delle tariffe del SII, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione di cui all’art. 243-*bis*, comma 8, lett. c, del medesimo d.lgs. 267/00.
 29. Peraltro, lo stesso Comune con le azioni intraprese ha mostrato di condividere tale assunto, dal momento che ha espressamente dichiarato di aver cercato contatti, informazioni e reso tutte le informazioni via via rilevanti allo scopo di *“presentare in modo esaustivo la situazione di attuale svolgimento del servizio e per ottenere gli indirizzi necessari per consentire di rispondere al sistema di costituzione della tariffa con gli adeguamenti occorrenti per il [nostro] caso particolare di gestione del servizio”*.
 30. Pertanto, qualora il Comune avesse voluto evitare l’esclusione dall’aggiornamento tariffario, avrebbe dovuto rispettare tempestivamente le procedure previste dall’allora vigente MTC e MTI o, almeno, adempiere agli obblighi informativi richiesti dall’Autorità con la deliberazione 310/2015/R/idr nei termini ivi previsti. La deliberazione 310/2015/R/idr di esclusione dell’aggiornamento tariffario è stata, infatti, conseguenza della negligenza del Comune il quale, nonostante le diffide richiamate nella citata deliberazione, non aveva inviato in forma completa le informazioni e i dati necessari alla determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per il periodo 2012-2015 al fine, come detto, di permettere all’Autorità di verificare e assicurare il rispetto delle citate disposizioni anche di rango primario.
 31. Pertanto, il Comune si è reso responsabile della violazione dell’articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr avendo deliberato l’incremento della tariffa per l’anno 2013 senza aver formulato previa istanza all’Autorità (violazione *sub i.*), nonché del mancato rispetto dell’intimazione contenuta nella deliberazione 310/2015/R/idr non avendo trasmesso i dati essenziali alla determinazione e approvazione tariffaria ivi previsti (violazione *sub ii.*).
 32. Sul punto, con la successiva nota del 22 maggio 2017 il Comune ha dichiarato e documentato di avere conferito incarico ad apposita società per l’elaborazione dei

dati occorrenti alla presentazione della prescritta istanza di determinazione delle tariffe in applicazione della metodologia adottata dall'Autorità e, conseguentemente, di aver approvato, almeno in parte, la documentazione richiesta con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24 aprile 2017, la quale risulterebbe tuttavia incompleta.

33. Poiché ad oggi – anche tenuto conto del mancato riscontro sul punto alla richiesta di informazioni del 22 ottobre 2020 – non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della deliberazione 390/2016/S/idr affinché il Comune medesimo provveda all'invio, per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito, della corretta predisposizione tariffaria MTI-3 che tenga conto delle contestazioni ancora in essere, pur nella garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente.

B. Violazioni in materia di fatturazione della componente tariffaria UI1

Contesto normativo

34. Con la deliberazione 6/2013/R/com l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1). L'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla CSEA entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1.

Contestazioni

35. A seguito della citata verifica ispettiva, è stato contestato al Comune di Reggio Calabria:
- iii.* di non aver mai applicato la componente UI1 nei documenti di fatturazione emessi a quella data in violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com (punto 3.1 della *check list*).

Argomentazioni del Comune di Reggio Calabria

36. Con riferimento alla fatturazione della componente UI1, già con la memoria del 24 agosto 2016, il Comune ha reso nota all'Autorità l'avvenuta adozione della delibera della Giunta Comunale del 29 aprile 2016, n. 83 recante espressa disposizione di fare applicazione, a far data dalle successive fatturazioni dei consumi, della componente tariffaria UI1, dando contestualmente mandato all'adeguamento delle tariffe vigenti e alla cura degli adempimenti necessari allo scopo, tra cui la riscossione ed il versamento degli importi dovuti alla CSEA. Con la successiva memoria del 22

maggio 2017, successivamente integrata con le fatture allegare alla nota del 6 novembre 2020, il Comune ha altresì attestato di aver fatturato (a far data dal secondo semestre 2016) la UI1 relativa agli anni da 2013 al 2018. Il Comune ha, altresì, rilevato di avere intrapreso le iniziative necessarie alla liquidazione e versamento delle somme incassate alla CSEA.

Valutazione delle argomentazioni del Comune

37. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, in quanto, come ammesso dallo stesso in sede di verifica ispettiva, non aveva mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali e conseguentemente versato i relativi corrispettivi alla CSEA.
38. Al riguardo si rileva che, con la citate note del 24 agosto 2016, del 22 maggio 2017 e del 6 novembre 2020, il Comune ha dichiarato e documentato di aver fatturato, dal secondo semestre 2016 la componente tariffaria UI1 agli utenti finali (per gli anni dal 2013 al 2018) e con la citata nota del 6 novembre 2020, la CSEA ha comunicato all'Autorità che, alla data del 5 novembre 2020, il Comune di Reggio Calabria aveva trasmesso tutte le dichiarazioni dovute (fino a febbraio 2020) in merito all'applicazione delle componenti tariffarie UI1 e provveduto ai relativi versamenti, ad eccezione degli importi relativi al bimestre novembre-dicembre 2018.
39. Pertanto, in disparte la circostanza che gli importi fatturati agli utenti finali dal Comune relativi alla componente UI1 e non versati a CSEA saranno oggetto di procedura di accertamento e riscossione da parte della stessa CSEA nei termini previsti dall'art. 24, commi 4 e 5, della deliberazione 6/2013/R/com (come prospettato nella nota della stessa CSEA del 6 novembre 2020), solo qualora il Comune documenterà di aver fatturato la componente UI1 anche con riferimento agli anni successivi al 2018, non permarranno i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento. Tale circostanza verrà, altresì, valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

C. Violazioni in materia di deposito cauzionale

Contesto normativo

40. Con la deliberazione 86/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito che il gestore può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dalla stessa deliberazione (art. 3, comma 1) ovvero che il deposito cauzionale massimo sia determinato in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (art. 4, comma 2, lett. a) o, in alternativa, in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei

corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (art. 4, comma 2, lett. b).

41. L'art. 4, comma 3, della medesima deliberazione, inoltre ha posto un divieto di pretendere il deposito cauzionale dagli utenti che fruiscano di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore medesimo sia a conoscenza.
42. L'art. 8, comma 3, della medesima deliberazione 86/2013/R/idr, prevede, infine, che il gestore possa trattenere dagli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore della deliberazione 86/2013/R/idr le somme dovute ai sensi della medesima e già versate dai medesimi utenti prima di quella data; la norma ha previsto specularmente che il gestore debba provvedere al conguaglio delle somme non dovute.

Contestazioni

43. A seguito della citata verifica ispettiva, è stato contestato al Comune di Reggio Calabria:
 - iv. di aver quantificato forfaitariamente il valore del deposito cauzionale nell'importo di 100 euro e di averlo, peraltro, fatturato a "ogni tipo di fornitura (comprese le utenze agevolate con reddito ISEE inferiore a 10.000 euro e anziani con più di 65 anni di età)" in violazione dell'art. 4 commi 2 e 3, nonché dell'art. 8 della deliberazione 86/2013/R/idr (punto 2.2 della *check list*).

Argomentazioni del Comune di Reggio Calabria

44. Con riferimento alle contestazioni in materia di deposito cauzionale, con la prima memoria del 24 agosto 2016, il Comune aveva motivato il ritardo nell'adeguamento alle prescrizioni regolatorie in materia con le difficoltà nell'individuazione del nuovo gestore del SII e, contestualmente, aveva dato conto dell'avvenuto superamento, mediante adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 25 agosto 2016 (successivamente integrata con deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2017 n. 82), della determinazione forfaitaria del deposito cauzionale adottata fino a quel momento. In particolare, con la predetta delibera il Comune ha disposto la riquantificazione degli importi con conseguente mandato alla riscossione e/o liquidazione di quanto dovuto, comprese le restituzioni nei confronti degli utenti beneficiari di agevolazioni che avevano diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 4, comma 3 della deliberazione 88/2013/R/idr. In particolare, con la nota del 22 maggio 2017, il Comune ha confermato e allegato documentazione a riprova delle citate restituzioni dovute mediante liquidazione diretta a ciascun utente del rispettivo importo.

Valutazione delle argomentazioni del Comune

45. Il Comune si è, altresì, reso responsabile della violazione dell'art. 4 commi 2 e 3, nonché dell'art. 8 della deliberazione 86/2013/R/idr per aver quantificato forfetariamente il valore del deposito cauzionale nell'importo di 100 euro e di averlo, peraltro, fatturato a "ogni tipo di fornitura (comprese le utenze agevolate con reddito ISEE inferiore a 10.000 euro e anziani con più di 65 anni di età)".
46. Al riguardo si rileva che, con la citate note del 24 agosto 2016 e del 22 maggio 2017, il Comune ha dichiarato e documentato, mediante adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 25 agosto 2016 (successivamente integrata con deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2017 n. 82), di non applicare più la determinazione forfetaria del deposito cauzionale adottata fino a quel momento nonché di aver provveduto alla restituzione nei confronti degli utenti beneficiari di agevolazioni che avevano diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 4, comma 3 della deliberazione 86/2013/R/idr.
47. Ciò nonostante, poiché ad oggi – anche tenuto conto del mancato riscontro sul punto alla richiesta di informazioni del 22 ottobre 2020 – non risulta che il Comune abbia provveduto al riconoscimento agli utenti diversi da quelli che usufruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale (a cui il deposito cauzionale non si applica) dei conguagli in caso di avvenuta applicazione di importi difforni da quanto previsto in materia di deposito cauzionale stesso, dalle disposizioni di cui alla deliberazione 86/2013/R/idr e s.m.i., permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della deliberazione 390/2016/S/idr. Tali circostanze verranno, altresì, valutate ai fini della quantificazione della sanzione.

D. Violazioni in materia di iscrizione all'Anagrafica Operatori

Contesto normativo

48. Con la deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha definito ed organizzato il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali creando un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (c.d. Anagrafica Operatori) e prevedendo contestualmente l'obbligo in capo agli esercenti di inviare all'Autorità una serie di informazioni anagrafiche.
49. L'art. 7, comma 1, precisa che l'inottemperanza ai predetti obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
50. Con la deliberazione 347/2012/R/idr l'Autorità, a decorrere dal 1 settembre 2012, ha disposto l'obbligo di iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità ai sensi della deliberazione GOP 35/08 anche in capo ai gestori del SII (art. 5, comma 1 deliberazione 347/2012/R/idr).

Contestazioni

51. In ragione degli esiti della verifica ispettiva, con la deliberazione di avvio del procedimento, l’Autorità ha contestato al Comune:
- v. di non aver mai provveduto, in violazione dell’art. 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/idr e della deliberazione GOP 35/08, all’iscrizione all’Anagrafica Operatori dell’Autorità, contestazione avvalorata dalla dichiarazione resa dal medesimo Comune in sede ispettiva laddove, dopo aver ammesso di non essere stata “a conoscenza dell’obbligo di che trattasi”, aveva altresì assicurato che avrebbe provveduto “ad ottemperare allo stesso nel più breve tempo e comunque entro il 29 febbraio 2016”, data che, tuttavia, è spirata senza che il Comune avesse adempiuto a tale obbligo (punto 1.1 della *check list*).

Argomentazioni del Comune

52. Con la memoria difensiva del 24 agosto 2016, il Comune ha giustificato il persistente inadempimento all’obbligo di iscrizione all’Anagrafica Operatori (anche oltre la data indicata in verifica ispettiva), con l’esigenza di deliberare previamente il saldo del contributo per il funzionamento dell’Autorità che a quel momento non era ancora stato stanziato e liquidato. Il Comune ha altresì attestato di aver provveduto al predetto stanziamento mediante la deliberazione comunale 17 giugno 2016, n. 34 con la quale ha approvato il bilancio. Con la successiva nota del 22 maggio 2017, il Comune ha dichiarato di aver provveduto all’iscrizione all’Anagrafica Operatori in data 17 novembre 2016.

Valutazione delle argomentazioni del Comune

53. Il Comune si è reso, altresì, responsabile della violazione dell’art. 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/idr e della deliberazione GOP 35/08, in quanto, come dallo stesso ammesso, ha provveduto tardivamente all’iscrizione all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.
54. Tuttavia, avendo il Comune provveduto, seppur tardivamente, all’adempimento di tale obbligo, non sussisterebbero i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2, comma 20, lett. d) della legge 481/95, come prospettato al punto 1 della deliberazione di avvio del presente procedimento. Tale circostanza verrà, altresì, valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

E. Fatturazione del c.d. minimo impegnato

55. Ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del MTI e dell’articolo 36, comma 2, del MTI-2, per le utenze domestiche e dell’articolo 13, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr (TICSI), per gli usi diversi dal domestico, è fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato.

56. Con la citata memoria del 22 maggio 2017, il Comune, nel documento 1.2 ivi allegato e denominato “DATI TECNICI E PATRIMONIALI”, aveva dichiarato di fare applicazione del c.d. minimo impegnato con riguardo alle utenze domestiche, nonostante durante la citata verifica ispettiva lo stesso Comune avesse puntualmente risposto ad apposito quesito dichiarando che “*dal 2006 è stata disapplicata la modalità di pagamento forfettario passando alla modalità di pagamento a consumo*” (punto 2.1 della *check list*).
57. Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese da ultimo dal Comune e in considerazione delle predette disposizioni regolatorie, con nota del 22 ottobre 2020 (prot. Autorità 33980), il Responsabile del procedimento ha formulato alla società una richiesta di informazioni affinché il Comune attestasse con riferimento a quali annualità tariffarie avrebbe fatturato il suddetto consumo minimo impegnato alle utenze domestiche e, nel caso, producesse documentazione idonea a comprovare la suddetta dichiarazione, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti e l’emissione di fatture a dimostrazione dell’eliminazione dell’addebito dei corrispondenti importi.
58. Con la risposta alla richiesta di informazioni del 6 novembre 2020 il Comune ha confermato le dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva (punto 2.1 della *check list*) di aver disapplicato dal 2006 la modalità di pagamento forfettario passando alla modalità di pagamento a consumo e, altresì, chiarito e adeguatamente documentato, anche mediante fatture a campione, che la dichiarazione riportata nel documento 1.2. allegato alla memoria del 22 maggio 2017 era stata frutto di un mero errore materiale.

Argomentazioni del Comune in replica alle risultanze istruttorie

59. Nella memoria dell’11 gennaio 2021, il Comune ha sollevato, *in primis*, doglianze di carattere procedurale.
- Più precisamente, il Comune ha eccepito:
- la decadenza dell’Autorità dall’esercizio del potere sanzionatorio, avendo la stessa notificato al Comune l’atto di contestazione delle violazioni oggetto del presente procedimento oltre il termine di 180 giorni previsto dall’articolo 45, comma 5, decreto legislativo 93/2011; il Comune ha evidenziato che “*l’ispezione presso il Comune di Reggio Calabria si è svolta il 26 e 27 gennaio 2016 e l’avvio del procedimento contenente le singole contestazioni è stato promosso con la deliberazione n. 390/2016/S/idr del 14 luglio 2016, notificata con raccomandata ricevuta il 03.08.2016 e acquisita al prot. comunale al n. 124093 del 08 Agosto 2016, dopo il decorso di 189 giorni dalla conclusione dell’ispezione (27.01.2016), e quindi ben oltre il termine decadenziale di 180 giorni indicato all’articolo 4, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com*”.
 - che “*in palese contrasto con i termini fissati dal provvedimento di avvio del procedimento*”, “*la fase istruttoria è proseguita per 1575 giorni, intercorrenti tra la data di notifica dell’avvio del procedimento (03/08/2016)*” e la data di trasmissione della comunicazione delle risultanze istruttorie (25.11.2020). Il Comune ha richiamato altresì l’art. 4bis del Regolamento Sanzioni vigente per rilevare che non risulta proroga dei termini procedurali ivi indicati;

- la mancata indicazione, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, di un termine per la trasmissione di memoria di replica e documenti, in violazione dell'art. 15 del Regolamento Sanzioni, nella versione del testo applicabile *ratione temporis*;
 - che, contrariamente a quanto rappresentato con la nota del Responsabile del procedimento, prot. Autorità 21688 del 26 giugno 2017, con la quale si dava atto che *“con successiva comunicazione verranno inviate le risultanze istruttorie del presente procedimento”*, con nota prot. Autorità 33980 de 22 ottobre 2020, recante una richiesta di informazioni al Comune, è stata riaperta l'istruttoria; il Comune lamenta, inoltre, di avere dato una risposta, con nota del 6 novembre 2020, ritenuta parziale solo poiché fuorviato dall'esposizione della predetta richiesta, ritenendo che quest'ultima fosse formulata soltanto in relazione alla fatturazione alle utenze domestiche del consumo minimo impegnato;
 - che solo nella comunicazione delle risultanze istruttorie sarebbe stata affermata *“l'incompletezza della documentazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24 aprile 2017, senza che ciò sia stato esplicitato nelle precedenti comunicazioni, né motivato nella medesima ultima nota le ragioni di tale incompletezza, che rimane oscura”*.
60. Nel merito, il Comune ha affermato che l'unico incremento tariffario è stato disposto nell'anno 2012 con la deliberazione C.S. n. 19 del 31.10.2012, *“la cui tariffa non era differenziata per tipologia di utenza/consumo, come stabilito invece dall'Autorità, ma il canone veniva applicato in modo indifferenziato a tutte le categorie di utenza”*. Con la successiva deliberazione C.S. n. 222/2013, invece, secondo il Comune, *“non è stato disposto un ulteriore incremento tariffario, ma semplicemente è stata riarticolata la tariffa in base alle fasce di consumo ed alle categorie di utenza, rimanendo invariate le tariffe di fognatura e depurazione”*. Ad avviso del Comune *“le dette modulazioni tariffarie, peraltro, non hanno incrementato il valore della tariffa-Vrg (dei ricavi complessivi comunali), intervenendo, in vero, a scaglionare le tariffe domestiche residenziali per ridurne il rispettivo costo: tali tariffe domestiche sono state tutte ridotte al di sotto della misura (euro 1,765 mc) determinata per il 2012, partendo dal minimo di euro 1,68 per lo scaglione fino a 250 mc per arrivare al massimo di euro 1,75 per lo scaglione oltre 750 mc. Orbene, si ribadisce che l'incremento tariffario (ricavi complessivi, Vrg) si è avuto esclusivamente con la citata deliberazione C.S. n. 19 del 31.10.2012, quindi in data antecedente all'adozione e pubblicazione della superiore delibera dell'Autorità 585/2012/R/idr avvenuta il 28.12.2012”*.
61. Infine, il Comune ha inteso contestare le risultanze istruttorie per la mancata valorizzazione di talune circostanze che assumono rilievo secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 689/81 per la quantificazione della sanzione. In particolare, secondo il Comune:
- quanto al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”*, contrariamente all'affermata mancanza di circostanze rilevanti, come indicata nelle risultanze istruttorie, dovrebbe tenersi conto di *“tutte le azioni, atti e*

- comportamenti posti in essere dall'Ente per la rimozione delle condotte contestate, come indicati nella documentazione inviata all'Autorità con le note prot. n. 129390 del 24.08.2016 e prot. n. 79698 del 19.05.2017";*
- quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, sarebbe errato il riferimento operato nelle risultanze istruttorie a proventi tratti dal bilancio consuntivo 2015 per euro 68.797.430,31, laddove *"in base ai criteri stabiliti all'art. 31 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo da prendere a riferimento per dimensionare le condizioni economiche dell'agente deve tener conto del solo fatturato del servizio idrico che, nel corso del 2015 (ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio avvenuto a gennaio 2016), era stato emesso per euro 18.850.709,50"*. Inoltre, il Comune ha rammentato di versare in condizioni strutturalmente deficitarie, con un disavanzo accertato al 31.12.2012 di € 110.918.040,99, *"tale da caratterizzarlo in una situazione di pre-dissesto e da aver determinato la Commissione Straordinaria di gestione del Comune a fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottando, con la deliberazione n. 17 dell'8 febbraio 2013, un piano decennale di rientro ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000"*.

Valutazione delle argomentazioni del Comune

62. Le argomentazioni svolte dal Comune in sede di memoria di replica non meritano accoglimento, in quanto infondate ed errate.
63. Sotto il profilo procedurale, le eccezioni del Comune risultano del tutto prive di fondamento solo a considerare:
 - quanto al termine di 180 giorni previsto dall'articolo 45, comma 5, decreto legislativo 93/2011 per la notifica dell'atto di contestazione, che detta notifica è stata effettuata, con esito positivo, nei confronti del Comune anche a mezzo dell'inoltro mediante pec della deliberazione di avvio del procedimento, 390/2016/S/idr, in data 26 luglio 2016. Solo per completezza espositiva, si precisa che come affermato in numerose pronunce dal Consiglio di Stato *"l'insorgenza dell'onere di contestazione esige, infatti, che l'Autorità abbia acquisito un riscontro fattuale esauriente circa gli estremi della violazione da contestare, senza il quale resta logicamente inconcepibile la stessa configurabilità dell'adempimento. In difetto di una verifica esaustiva della situazione di fatto che integra gli estremi della violazione oggetto di accertamento, la contestazione all'interessato si risolverebbe, a ben vedere, in una inutile e sterile comunicazione informativa del solo avvio dell'istruttoria, incapace, come tale, di assolvere alla sua precipua funzione di consentire al destinatario di apprestare efficacemente le proprie difese (che postulano, tuttavia, la descrizione necessariamente puntuale e completa dell'illecito oggetto del procedimento)"* (sentenza Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 21 febbraio

2017, n. 785). Il tempo entro cui l’Autorità deve notificare la contestazione *“è collegato non alla commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell’infrazione, pertanto non già alla notizia del fatto sanzionabile, ma all’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell’esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti; quindi dal compimento dell’attività di verifica dell’esistenza dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi (Cons. Stato, VI, 2 febbraio 2012 n. 582; 5 agosto 2013 n. 4085; 22 luglio 2014, n. 3896). Anche sotto questo aspetto la particolare complessità del procedimento, e la conseguente necessità di modulare la scansione delle relative fasi, rende evidente come il preteso superamento (e per soli quattro giorni) del termine previsto dall’art. 14 sia ampiamente giustificato dalla considerazione che la decorrenza deve aver riguardo alla completa acquisizione, da parte dell’Autorità, della piena conoscenza della condotta illecita”* (così sentenza Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 2 luglio 2015, n. 3291).

Non può certo ritenersi meritevole di accoglimento la doglianza del Comune, secondo la quale la contestazione delle violazioni sarebbe stata allo stesso comunicata tardivamente, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la complessa verifica ispettiva svolta presso la sua sede e l’avvio del procedimento sanzionatorio (adottato con delibera del 14 luglio 2016), le numerose violazioni poste in essere da Comune e la copiosa mole di documenti che è stato necessario esaminare da parte degli Uffici dell’Autorità per la formulazione delle contestazioni.

Inoltre, a ulteriore conferma dell’infondatezza dell’eccezione di decadenza proposta dal Comune, si rammenta che *“la configurabilità della violazione del termine di contestazione resta, in ogni caso, preclusa dal carattere permanente dell’illecito oggetto del procedimento sanzionatorio. Come, infatti, già rilevato in una fattispecie analoga (se non identica) a quella cui controversa, a fronte di illeciti di tipo omissivo a carattere permanente (quale quello in esame), il giorno iniziale del termine per la contestazione della violazione dev’essere identificata con la data di cessazione della persistenza dell’omissione (Cons. St., sez. VI, 2 febbraio 2012, n.582, con riguardo proprio a sanzioni irrogate dall’AEEG). Quando, invero, la violazione è integrata dall’inosservanza di adempimenti prescritti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di regolazione, l’infrazione si risolve in una omissione di condotte doverose e si consuma solo al momento in cui cessa la permanenza dell’inadempimento, con la conseguenza che, solo in quel momento, insorge l’onere procedimentale della contestazione dell’addebito. L’anzidetto adempimento procedurale postula, infatti, logicamente la consumazione dell’illecito, nella misura in cui serve proprio a permettere all’interessato di difendersi dall’ipotesi di violazione che gli viene contestata e che egli ha sì diritto di conoscere in tempi ristretti, ma*

nella sua esatta consistenza (anche temporale), di talché, se non è - ovviamente - vietato l'avvio del procedimento sanzionatorio anche prima della cessazione della permanenza dell'infrazione, è, invece, preclusa l'affermazione dell'operatività della disposizione in questione durante la "vigenza" dell'illecito (non ancora consumato), che, altrimenti, finirebbe per vanificare (o per contraddire) la stessa funzione (ut supra individuata) del relativo adempimento procedurale” (sentenza Consiglio di Stato 785/2017, citata).

- circa il lamentato mancato rispetto dei termini procedurali, che secondo il costante orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità, i termini endoprocedimentali hanno natura ordinatoria e assolvono ad una funzione di organizzazione dell'attività istruttoria e non di garanzia dell'incolpato, sicché sono sostanzialmente irrilevanti per il destinatario del procedimento. Ne deriva che il ritardo lamentato in ordine alla chiusura della fase istruttoria del procedimento non può ritenersi lesivo del diritto di difesa del Comune, siccome connesso alle esigenze di accertamento, esame e valutazione delle condotte contestate.
- che la lamentata mancata indicazione, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, di un termine per la trasmissione di memoria di replica e documenti, in violazione dell'art. 15 del Regolamento Sanzioni, non risulta in alcun modo lesiva del diritto di difesa del Comune, atteso che è stato evidentemente chiaro a quest'ultimo che il termine predetto fosse quello regolamentare di 45 giorni, come confermato dall'avvenuta trasmissione, in data 11 gennaio 2021, di una memoria di replica.
- che la richiesta di informazioni rivolta al Comune il 22 ottobre 2020 non ha costituito una riapertura dell'istruttoria, quest'ultima concludendosi solo con la comunicazione delle risultanze istruttorie; in ogni caso, la circostanza che alla nota prot. Autorità 21688 del 23 giugno 2017, ove si rappresentava che sarebbero state successivamente comunicate le risultanze istruttorie, abbia, invece, fatto seguito la predetta richiesta di informazioni non risulta in alcun modo censurabile, risultando evidentemente necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ai fini della conclusione della fase istruttoria, anche a garanzia dei diritti di difesa del soggetto sottoposto al procedimento;
- che la lamentata fuorviante formulazione della richiesta di informazioni del 22 ottobre 2010 (che avrebbe fatto ritenere al Comune che quest'ultima fosse formulata soltanto in relazione alla fatturazione alle utenze domestiche del consumo minimo impegnato) è contraddetta dalla chiara ed inequivoca richiesta, nell'*incipit* della nota, “*di conoscere lo stato delle attività poste in essere*” ai fini della cessazione delle condotte contestate, come ivi precisamente indicate;
- che la lamentata circostanza che “*l'incompletezza della documentazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24 aprile 2017*” sia

stata comunicata solo con le risultanze istruttorie non risulta censurabile, atteso che è proprio con queste ultime che il Responsabile del procedimento approda alla conclusione della fase istruttoria del procedimento.

64. Altresì le doglianze del Comune afferenti al merito risultano totalmente inaccoglibili in quanto infondate ed errate.

Come risulta evidente dalla comparazione della deliberazione C.S. n. 19 del 31.10.2012 e della successiva deliberazione C.S. n. 222/2013, quest'ultima ha certamente comportato un incremento delle tariffe applicate nel 2013, le quali, infatti, non solo sono state riarticolate in fasce dapprima inesistenti, ma proprio grazie alla suddetta riarticolazione, comprensiva peraltro dell'introduzione di una quota fissa in precedenza non applicata, hanno determinato un incremento della copertura dei costi, portata dall'89% al 100%, con un evidente aumento del gettito connesso, sia per quanto attiene al complesso delle utenze sia per quanto attiene alle singole utenze, in funzione dei consumi e della categoria d'uso delle medesime.

La manovra tariffaria in questione pertanto non risulta affatto invariante rispetto al valore del VRG, dovendosi osservare, tra l'altro, che il Comune definisce impropriamente come VRG un elenco di costi riportati a piè di lista nelle suddette deliberazioni C.S. e non il vincolo ai ricavi che sarebbe stato calcolabile solo in applicazione dei metodi tariffari dell'Autorità e in funzione del qualesi sarebbe dovuto definire il limite effettivo della misura massima di aumento consentito per le tariffe, con l'eventuale deroga – in esito all'istruttoria tariffaria idonea a comprovarne la necessità – alla limitazione della tariffa entro il *cap* da rispettare, nelle more dell'approvazione tariffaria.

65. Da ultimo, si rileva l'infondatezza di quanto eccepito dal Comune riguardo alle circostanze da valorizzare secondo i criteri previsti dall'articolo 11 legge 689/81 per la quantificazione della sanzione, per le ragioni esposte nei successivi paragrafi.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

66. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

67. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha violato alcune disposizioni in materia di regolazione del SII. In particolare, il Comune con le violazioni *sub* i., ii., iii. e iv. ha leso il diritto degli utenti serviti ad una corretta formazione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che la violazione contestata *sub* ii. non risulta, allo stato,

ancora cessata completamente. In particolare, con la nota del 22 maggio 2017 il Comune ha dichiarato e documentato di aver approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24 aprile 2017, almeno in parte, la documentazione richiesta dalla deliberazione 310/2015/R/idr, la quale risulterebbe tuttavia incompleta. Inoltre, con riferimento alla violazione *sub iii.* si rileva che – in disparte la circostanza che gli importi fatturati agli utenti finali dal Comune di Reggio Calabria relativi alla componente UI1 e non versati a CSEA saranno oggetto di procedura di accertamento e riscossione da parte della stessa CSEA (come prospettato nella nota della CSEA del 6 novembre 2020) – con le citate note del 24 agosto 2016, 22 maggio 2017 e del 6 novembre 2020, il Comune ha documentato di aver fatturato, dal secondo semestre 2016 la componente tariffaria UI1 agli utenti finali solo per gli anni dal 2013 al 2018. In merito alla violazione *sub iv.* si rileva che, con la citate note del 24 agosto 2016 e del 22 maggio 2017, il Comune ha dichiarato e documentato mediante adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 25 agosto 2016 (successivamente integrata con deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2017 n. 82) di non applicare più la determinazione forfetaria del deposito cauzionale adottata fino a quel momento nonché di aver provveduto alla restituzione nei confronti degli utenti beneficiari di agevolazioni che avevano diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 4, comma 3 della deliberazione 88/2013/R/idr. Ciò nonostante, ad oggi – anche tenuto conto del mancato riscontro sul punto alla richiesta di informazioni del 22 ottobre 2020 – non risulta che il Comune abbia provveduto al riconoscimento agli utenti diversi da quelli che usufruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale (a cui il deposito cauzionale non si applica) dei conguagli in caso di avvenuta applicazione di importi difforni da quanto previsto in materia di deposito cauzionale stesso, dalle disposizioni di cui alla deliberazione 86/2013/R/idr e s.m.i.

Per quanto riguarda la violazione *sub v.* in materia di Anagrafica Operatori, la condotta del Comune contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Autorità. In merito a tale violazione, risulta che il Comune, come dallo stesso dichiarato nella nota del 22 maggio 2017 abbia provveduto all'iscrizione all'Anagrafica Operatori a far data dal 17 novembre 2016.

68. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante. Nel contestare quanto affermato dal Comune con la memoria dell'11 gennaio 2021, occorre precisare che non risultano idonee ad integrare circostanze rilevanti sotto il criterio in esame, ai sensi dell'art. 11 legge 689/81, "*tutte le azioni, atti e comportamenti posti in essere dall'Ente per la rimozione delle condotte contestate, come indicati nella documentazione inviata all'Autorità con le note prot. n. 129390 del 24.08.2016 e prot. n. 79698 del 19.05.2017*", non risultando, invero, alcuna iniziativa idonea alla attenuazione o eliminazione delle violazioni contestate. Basti rilevare, infatti, che l'unica condotta contestata cessata risulta essere quella della mancata iscrizione del Comune nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità, avendovi il Comune provveduto in data 17 novembre 2016, ma tale attività

costituisce un mero adempimento di un obbligo regolamentare alla cui osservanza il Comune è tenuto. Per il resto, occorre rilevare che, ad oggi, tutti gli altri illeciti a carattere permanente oggetto di contestazione non risultano cessati.

69. Con riferimento al criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
70. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio consuntivo 2015, nel frattempo approvato, risultano proventi per euro 68.797.430,31. Occorre precisare, alla luce di quanto infondatamente eccepito dal Comune nella memoria dell'11 gennaio 2021, che, nella valutazione delle *condizioni economiche dell'agente ex art. 11 legge 689/81*, il riferimento all'intero fatturato realizzato dal soggetto sottoposto al procedimento nell'esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio è pienamente conforme alla vigente normativa. L'articolo 45, comma 4, decreto legislativo 93/11, infatti, è stato modificato dall'articolo 26, comma 1, lett. f) della legge 29 luglio 2015, n. 115 proprio con la eliminazione del riferimento al fatturato realizzato "nello svolgimento delle attività afferenti la violazione".
- Si precisa, inoltre, che con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 dell'8 febbraio 2013, il Comune, come dallo stesso dichiarato, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 267/2000.
71. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 149.100 (centoquarantanovemilacento) per la violazione dell'art. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr, delle prescrizioni di cui alla deliberazione 310/2015/R/idr, dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, degli artt. 4, commi 2 e 3, e 8 della deliberazione 86/2013/R/idr, dell'art. 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/idr e della deliberazione GOP 35/08.
72. Al riguardo, si rammenta che, come comunicato dal Responsabile del procedimento con la nota del 23 giugno 2017, l'importo di euro 49.700, versato ed imputato a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla deliberazione 390/2016/S/idr, vale come anticipazione sull'intero ammontare della sanzione definitivamente quantificato

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Reggio Calabria, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr, delle prescrizioni di cui alla deliberazione 310/2015/R/idr, dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, degli artt. 4, commi 2 e 3, e 8 della deliberazione 86/2013/R/idr, dell'art. 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/idr e della deliberazione GOP 35/08;

2. di irrogare, nei confronti del Comune di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 149.100 (centoquarantanovemilacentesimo) per la violazione dell'art. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr, delle prescrizioni di cui alla deliberazione 310/2015/R/idr, dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, degli artt. 4, commi 2 e 3, e 8 della deliberazione 86/2013/R/idr, dell'art. 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/idr e della deliberazione GOP 35/08., dando atto che l'importo di euro 49.700 versato ed imputato a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla deliberazione 390/2016/S/idr, vale come anticipazione sull'ammontare della sanzione medesima;
3. di ordinare al Comune di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di adempiere le prescrizioni di cui alla deliberazione 310/2015/R/idr per gli anni 2012 - 2015 e, pertanto, di attivarsi, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, affinché con la predisposizione tariffaria MTI-3, che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare, vengano definiti gli incrementi tariffari necessari ai sensi dell'art. 243bis d.lgs. 267/00 secondo i metodi dell'Autorità, modulando gli eventuali scostamenti tra le tariffe applicate dal Comune in relazione agli anni 2013, 2014 e 2015 e quelle applicabili sulla base dei metodi suddetti, attraverso i previsti meccanismi tariffari di conguaglio a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
 - b) di introdurre, nei documenti di fatturazione, la componente tariffaria UI1 e di versare, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli importi dovuti relativi a tale componente, dal bimestre novembre-dicembre 2018 ad oggi, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - c) di applicare correttamente il deposito cauzionale agli utenti finali, diversi da quelli che usufruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale, in base alla vigente regolazione e di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, delle differenze tra i valori massimi dei depositi cauzionali consentiti dalla regolazione e quelli effettivamente applicati;
 - d) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione;
4. di ordinare al Comune di Reggio Calabria di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;

5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”).
6. di ordinare al Comune di Reggio Calabria di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione.
7. di notificare il presente provvedimento al Comune di Reggio Calabria (P.IVA 00136380805) mediante pec agli indirizzi protocollo@pec.reggiocal.it, sindaco@pec.reggiocal.it, tributi@pec.reggiocal.it, di darne comunicazione alla Corte dei Conti - – sezione regionale di controllo per la Calabria, all’indirizzo calabria.controllo@cor-teconticert.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini